

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n.52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19

RELAZIONE TECNICA

ART. 1 (Rispristino della disciplina delle zone gialle e ulteriori misure per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19)

L'articolo concerne il ripristino della disciplina delle zone gialle e ulteriori misure per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

La disposizione, che ha natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 2 (Misure relative agli spostamenti)

La disposizione, che ha natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

I commi da 2-bis a 2-sexies relativi ai limiti orari agli spostamenti, avendo natura ordinamentale, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 2-bis (Misure concernenti gli accessi nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie)

La disposizione concerne le misure concernenti gli accessi nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie.

La disposizione in esame è finalizzata a consentire agli accompagnatori dei pazienti non affetti da COVID-19, in possesso delle certificazioni verdi COVID-19, nonché gli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la possibilità di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione dei pronto soccorso. A questi ultimi, è sempre consentito prestare assistenza, anche nel reparto di degenza, nel rispetto delle indicazioni del direttore sanitario della struttura.

In ogni caso, la direzione sanitaria della struttura deve adottare ogni misura utile a prevenire le possibili trasmissioni di infezione.

Trattasi di norma ordinamentale che non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che, ai fini dell'attuazione, si provvede mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

ART. 2-ter. (Protocollo per le relazioni con i familiari dei pazienti affetti da COVID-19 presso le strutture sanitarie)

La norma concerne il Protocollo per le relazioni con i familiari dei pazienti affetti da COVID-19 presso le strutture sanitarie.

La disposizione prescrive l'adozione da parte del Ministero della salute di un protocollo uniforme sul territorio nazionale per le relazioni con i familiari dei pazienti COVID-19 presso le strutture sanitarie che, nell'ambito della riorganizzazione della rete ospedaliera correlata al COVID-19, assicuri per i pazienti affetti da COVID-19:

a) il mantenimento delle comunicazioni tra operatori e familiari, garantendo a questi ultimi la possibilità di ricevere informazioni puntuali e periodiche sullo stato di salute del proprio familiare attraverso una figura appositamente designata, all'interno dell'unità operativa di degenza, ivi incluso il pronto soccorso;



b) lo svolgimento delle visite da parte dei familiari, secondo regole prestabilite consultabili dai familiari ovvero, in subordine o in caso di impossibilità oggettiva di effettuare la visita o come opportunità aggiuntiva, l'adozione di strumenti alternativi alla visita in presenza, come, ad esempio, videochiamate organizzate dalla struttura sanitaria;

c) l'individuazione di ambienti dedicati che, in condizioni di sicurezza, siano adibiti all'accesso di almeno un familiare.

Trattasi di norma ordinamentale che non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che, ai fini dell'attuazione, si provvede mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, in considerazione del fatto che le strutture si avvarranno di strumenti alternativi alle visite in presenza, come le videochiamate, mediante strumenti già a disposizione a legislazione vigente.

ART. 2-quater. (Misure concernenti le uscite temporanee degli ospiti dalle strutture residenziali)

La disposizione in questione consente le uscite temporanee degli ospiti delle strutture residenziali, purché tali soggetti siano in possesso delle certificazioni verdi Covid-19. Trattasi di norma ordinamentale che non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che, ai fini dell'attuazione, si provvede mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

ART. 3 (Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e per l'istruzione superiore)

Concerne disposizioni urgenti per i servizi educativi per l'infanzia, per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e per l'istruzione superiore.

La disposizione ha natura ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 3-bis (Corsi di formazione)

La disposizione, relativa ai corsi di formazione, ha natura ordinamentale, pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 4 (Attività dei servizi di ristorazione)

Trattasi di norma che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica considerato il suo carattere neutrale sotto il profilo finanziario.

ART. 4-bis (Attività commerciali all'interno di mercati e centri commerciali)

Trattasi di norma che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica considerato il suo carattere neutrale sotto il profilo finanziario.

ART. 5 (Spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi)

Trattasi di norma che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica considerato il suo carattere neutrale sotto il profilo finanziario.

ART. 5-bis (Musei e altri istituti e luoghi di cultura)

Si tratta di disposizione di natura ordinamentale che, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 6 (Piscine, palestre e sport di squadra)

Trattasi di norma che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica considerato il suo carattere neutrale sotto il profilo finanziario.



ART. 6-bis (Impianti nei comprensori sciistici)

Trattasi di norma che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica considerato il suo carattere neutrale sotto il profilo finanziario.

ART. 7 (Fiere, convegni e congressi)

Trattasi di norma che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica considerato il suo carattere neutrale sotto il profilo finanziario.

ART. 8 (Centri termali e parchi tematici e di divertimento)

Trattasi di norma che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica considerato il suo carattere neutrale sotto il profilo finanziario.

ART. 8-bis (Centri culturali, centri sociali e ricreativi, feste e cerimonie)

Disposizione di natura ordinamentale, che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 8-ter (Attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò)

Disposizione di natura ordinamentale, che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 9 (Certificazioni verdi Covid-19)

Disciplina l'istituto delle certificazioni verdi COVID-19, rilevante nell'ambito della disciplina sugli spostamenti territoriali delle persone nonché per specifiche ipotesi di spettacoli, eventi sportivi e fiere; i citati certificati attestano in particolare la sussistenza della vaccinazione contro il COVID-19 ovvero la guarigione dalla medesima malattia ovvero l'effettuazione di un test molecolare o di un test antigenico rapido con risultato negativo, che possono essere effettuati (comma 1, lettere c) e d)) dagli operatori sanitari e dagli altri soggetti reputati idonei dal Ministero della salute.

La certificazione verde COVID-19 (già Digital Green Certificate - DGC) è contemplata da una proposta di Regolamento Europeo del 17 marzo 2021 - la cui approvazione è prevista nel mese di giugno 2021 - come strumento flessibile, per favorire la libera circolazione fra gli Stati Membri, attraverso una costante rivalutazione del livello di rischio di diffusione del contagio, in relazione agli effetti dell'immunizzazione derivanti dalla vaccinazione e dall'accertata avvenuta guarigione, nonché in relazione agli esiti di un test (molecolare e/o antigenico) attendibile.

Per l'attuazione della suddetta proposta di Regolamento europeo, è necessario realizzare una Piattaforma nazionale (PN-DGC) per l'emissione, la distribuzione e la validazione della certificazione verde COVID-19, a livello centrale e in modo da garantire la prevista interoperabilità europea.

In definitiva, per piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale-DGC) si intende il sistema informativo nazionale per l'emissione, il rilascio e la verifica di certificazioni COVID-19 interoperabili a livello nazionale ed europeo.

Con la disposizione in esame (comma 1, lettera e)), si specifica che la piattaforma in questione è realizzata, attraverso l'infrastruttura del Sistema Tessera Sanitaria, dalla società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e gestita dalla stessa per conto del Ministero della salute.

Si chiarisce, contestualmente, che il Ministero della salute è titolare del trattamento dei dati generati dalla piattaforma medesima.

La disposizione tiene in debito conto le osservazioni del Garante per la privacy di cui al provvedimento del 23 aprile 2021.

Trattasi di norma ordinamentale che non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che, ai fini dell'attuazione, si provvede mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e che i certificati che attestano la



somministrazione del vaccino-sono già rilasciati dalle strutture sanitarie ovvero dagli esercenti le professioni sanitarie che effettuano la vaccinazione.

ART. 10 (Modifiche al decreto-legge 5 marzo 2020, n. 19 e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33)

Ai commi 1, 2 e 3, trattasi di proroga di previsioni che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

I commi 1-bis e 3-bis, che apportano modifiche in materia di scenari di rischio delle Regioni, hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 3-ter, modificando l'allegato 23 del DPCM 2 marzo 2021, qualifica come attività di prima necessità non soggetta a sospensione il commercio al dettaglio di mobili per la casa. La disposizione di carattere ordinamentale non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 10-bis (Linee guida e protocolli)

La disposizione prevede che i protocolli e le linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono adottati e aggiornati con ordinanza del Ministro della salute, di concerto con i Ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome. Tale norma, avente natura ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 11 (Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19)

La disposizione, **al comma 1**, proroga fino al 31 luglio 2021, data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato 2 e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente. Sono però prorogate fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni di cui ai numeri 1, 10, 16, 20 (fatta salva la necessità di una revisione del piano per sopravvenute esigenze terapeutiche), e 24.

1) Articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

Conferimento di incarichi temporanei a laureati in medicina e chirurgia da parte delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale.

L'articolo 1, comma 423, della legge 178 del 2020 ha prorogato fino al 31 dicembre 2021, fra le altre, le disposizioni di cui all'art. 2-bis, commi 1 e 5, del decreto legge n. 18 del 2020, prevedendo che alla copertura dei relativi oneri si provvede nell'ambito del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard per l'anno 2021, nei limiti di spesa per singola regione e provincia autonoma indicati nella tabella 1 allegata alla legge medesima.

Il comma 3 del citato articolo 2-bis, prevede che "Gli incarichi di cui al comma 1, lettera a), possono essere conferiti anche ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali".

Pertanto è rimessa alla scelta delle aziende e degli enti del SSN se conferire gli incarichi di cui al richiamato comma 1, lettera a) agli specializzandi ovvero ai laureati in medicina e chirurgia, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Si ritiene, quindi, che la proroga fino al 31 dicembre 2021 anche della disposizione contenuta nel comma 3 del richiamato articolo 2-bis risponda ad una esigenza di unitarietà del sistema. Conseguentemente, gli oneri derivanti dalla proroga fino al 31 dicembre 2021 delle misure di cui all'articolo 2-bis, comma 3, del decreto legge 17 marzo n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono coperti a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno



sanitario nazionale standard per l'anno 2021, nei limiti di spesa per singola regione e provincia autonoma indicati nella tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2) Articolo 5-bis, commi 1 e 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali

Gli eventuali ulteriori oneri derivanti dalla proroga del termine di cui al comma 1 saranno coperti nell'ambito delle risorse disponibili per la gestione dell'emergenza e comunque nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

3) Articolo 12, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

Permanenza in servizio del personale sanitario

Il trattenimento in servizio del personale contemplato dalle disposizioni non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che la spesa del personale trattenuto è comunque compresa nei limiti previsti a legislazione vigente.

5) Articolo 17-bis, commi 1 e 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale

La disposizione, avente natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6) Articolo 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

Semplificazioni in materia di organi collegiali

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato in quanto di natura esclusivamente ordinamentale

7) Articolo 73-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

Misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

La disposizione prevede proroghe normative che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

8) Articolo 87, commi 6 e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

Dispensa temporanea dal servizio e non computabilità di alcuni periodi di assenza dal servizio

La disposizione non determina nuovi oneri per la finanza pubblica, in quanto le disposizioni in esso contenute vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

9) Articolo 101, comma 6-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

Misure urgenti per la continuità dell'attività formativa delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica

La proroga della disposizione di cui all'art. 101, comma 6-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ha mero valore ordinamentale, dalla cui applicazione non derivano, anche in situazione di ordinarietà, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



10) Articolo 102, comma 6, del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

Abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo e ulteriori misure urgenti in materia di professioni sanitarie

La disposizione di proroga, avente natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

11) Articolo 122, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

Durata dell'incarico del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto ai sensi del comma 5 del predetto articolo 122, l'incarico è svolto a titolo gratuito. Inoltre il Commissario opera nel limite delle risorse assegnate allo scopo con delibera del Consiglio dei ministri a valere sul Fondo emergenze nazionali e disponibili sulla contabilità speciale n. 6198 intestata al Commissario stesso.

12) Articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41

Modalità di svolgimento dell'attività dei gruppi di lavoro per l'inclusione scolastica.

La proroga proposta ha natura ordinamentale, pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

13) Articolo 3, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41

Misure urgenti per la tempestiva adozione dei provvedimenti del Ministero dell'istruzione

La disposizione di proroga proposta ha natura ordinamentale, pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

14) Articolo 6, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41

Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari

La proroga della disposizione di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, ha mero valore ordinamentale, dalla cui applicazione non derivano, anche in situazione di ordinarietà, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

15) Articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40

Proroga delle forme semplificate di sottoscrizione e comunicazione relative a contratti finanziari

Trattasi di disposizione ordinamentale alla quale non si ascrivono effetti finanziari.

16) Articolo 27-bis, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40

Disposizioni in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti

La disposizione il cui termine si intende prorogare già prevede una clausola di invarianza finanziaria, pertanto tale erogazione deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri a carico del Servizio sanitario nazionale e comunque nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

17) Articolo 38, commi 1 e 6, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40



Disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata

La disposizione il cui termine si intende prorogare prevede che, agli oneri derivanti dalla medesima, si provveda nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

18) Articolo 40, commi 1, 3 e 5, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40

Disposizioni urgenti in materia di sperimentazione dei medicinali per l'emergenza epidemiologica da COVID-19

La disposizione il cui termine si intende prorogare prevede la clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale, dalla sua applicazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

19) Articolo 4, commi 1 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

Misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19

Gli eventuali ulteriori oneri derivanti dalla proroga del termine saranno coperti nei limiti delle risorse già stanziata a legislazione vigente.

20) Articolo 9 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

Proroga piani terapeutici

Con la disposizione in oggetto si estende la proroga dei piani terapeutici, in base ai quali le aziende sanitarie consegnano o autorizzano l'acquisizione di dispositivi destinati alle persone con disabilità. Finalità della norma è evitare che i servizi socio-sanitari territoriali siano affollati di persone, peraltro potenzialmente fragili, che devono procedere al rinnovo.

La proroga, attesa la natura ordinamentale della disposizione, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

21) Articolo 33 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

Proroga delle forme di sottoscrizione e comunicazione di contratti finanziari e assicurativi in modo semplificato

Trattasi di disposizione ordinamentale alla quale non si ascrivono effetti finanziari.

22) Articolo 34 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

Disposizioni in materia di buoni fruttiferi postali

La disposizione, che proroga al 31/3/2021 il termine di esigibilità dei buoni postali fruttiferi che si prescrivono nel periodo di emergenza, ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

23) Articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

Sorveglianza sanitaria

La previsione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si prevede, al fine di garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro con riferimento al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, che i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, specificando all'uopo le condizioni di rischio che determinano lo stato di fragilità dei lavoratori. Quanto ai datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina del medico competente, la sorveglianza sanitaria eccezionale può



essere richiesta ai servizi territoriali dell'INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro, avvalendosi anche del contingente di personale reclutato nell'anno in corso, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica. L'INAIL dunque provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente. Ugualmente i datori di lavoro del settore pubblico, provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e dunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In relazione all'assunzione da parte dell'INAIL, previa convenzione con ANPAL, di figure sanitarie, tecnico-specialistiche e di supporto con contratti di lavoro a tempo determinato per l'anno 2021, si fa presente che i relativi oneri gravano sulle risorse europee e di cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo del Programma Operativo Nazionale di Iniziativa Occupazione Giovani a titolarità dell'ANPAL, come già previsto dal vigente art. 83 del decreto-legge n. 34/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n.77/2020.

24) Articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020 2, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77

Disposizioni in materia di lavoro agile

Con la presente disposizione normativa si prorogano, fino alla cessazione dello stato di emergenza, le disposizioni che prevedono obblighi di comunicazione in capo ai datori di lavoro del settore privato in materia di lavoro agile nonché la facoltà per gli stessi datori di applicare la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni.

La proroga della disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

25) Articolo 100 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

Impiego del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Si prevede la facoltà per il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in via eccezionale, al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19, sino alla cessazione dello stato di emergenza, al fine di assicurare una tempestiva vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel processo di riavvio delle attività produttive, di avvalersi in via diretta, oltre che dell'Ispettorato nazionale del lavoro, anche del Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro e delle articolazioni dipendenti, limitatamente al personale già in organico.

La disposizione attua una Convenzione firmata tra il Ministro del lavoro e l'Ispettorato del lavoro (INL), la quale già prevede in via più generale la possibilità per il Ministro di avvalersi del Comando Carabinieri del lavoro, e, dunque, la proroga richiesta non comporta oneri, poiché viene attuata sulla base del contingente in organico e con le risorse già assegnate all'INL.

26) Articolo 232, commi 4 e 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

Edilizia scolastica

Le disposizioni di proroga proposte hanno natura ordinamentale, in quanto differiscono il regime di semplificazione procedurale già previsto, pertanto non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

26-bis) Articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55

Disposizioni in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri



La disposizione di proroga ha natura ordinamentale, in quanto differisce il termine entro cui debbono essere adottati i regolamenti di organizzazione dei Ministeri dello sviluppo economico, della transizione ecologica, della cultura, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del turismo, di cui all'art. 10, comma 1-bis, del DL 22/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 55/2021.

Il comma 1-bis prevede che, in conseguenza della proroga dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 disposta fino al 31 luglio 2021, per le richieste di referendum previsto dall'articolo 75 della Costituzione, annunciate nella Gazzetta Ufficiale entro il 15 maggio 2021, ai sensi dell'articolo 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in deroga all'articolo 28 della medesima legge, il deposito dei fogli contenenti le firme e dei certificati elettorali dei sottoscrittori presso la cancelleria della Corte di cassazione è effettuato entro quattro mesi dalla data del timbro apposto sui fogli medesimi a norma dell'articolo 7, ultimo comma, della citata legge n. 352 del 1970. Trattasi di disposizione avente carattere ordinamentale che non comporta oneri per la finanza pubblica

ART. 11-bis (Disposizioni urgenti in materia di lavoro agile)

L'articolo al comma 1 proroga, fino alla definizione della sua disciplina nei contratti collettivi, ove previsti, e, comunque, non oltre 31 dicembre 2021, il lavoro agile "semplificato nelle pubbliche amministrazioni, eliminando la percentuale minima del 50%, prevista per ogni Amministrazione, del personale in lavoro agile. Le medesime disposizioni si applicano, per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, fino al termine dello stato di emergenza connessa al COVID - 19. Il comma 2 riduce, dal 60 al 15 per cento, la quota dei dipendenti che possono svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile in base al POLA e riduce, dal 30 al 15 per cento, la quota dei dipendenti che possono comunque avvalersi della predetta prestazione, in caso di mancata adozione del POLA. Le disposizioni hanno natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 11-ter (Proroga dei termini di validità di documenti di riconoscimento e di identità, nonché di permessi e titoli di soggiorno e documenti di viaggio)

Al comma 1 si proroga dal 30 aprile al 30 settembre 2021 la validità di documenti di riconoscimento e di identità, rilasciati da amministrazioni pubbliche, con scadenza dal 31 gennaio 2020.

Il comma 2, lettera a) prevede la proroga fino al 31 luglio 2021 del termine di validità dei permessi di soggiorno e dei titoli di cui all'articolo 103, commi 2-quater e 2-quinquies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, compresi quelli aventi scadenza fino alla medesima data del 31 luglio 2021. Al comma 2, lettera b), si stabilisce inoltre che gli interessati possano comunque presentare istanza volta al rinnovo dei permessi e titoli suddetti e che gli uffici competenti provvedano alla progressiva trattazione dei relativi procedimenti.

Le disposizioni del presente articolo hanno natura ordinamentale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 11-quater (Proroga di termini concernenti rendiconti e bilanci degli enti locali, delle Regioni e delle Camere di commercio, e il riequilibrio finanziario degli enti locali)

Al comma 1 si proroga di un mese il termine per la deliberazione del rendiconto di gestione relativo all'esercizio 2020 per gli enti locali, di cui all'articolo 227, comma 2, del TUOEL, rinviandolo dal 30 aprile al 31 maggio 2021.



Al comma 2 si differisce al 31 maggio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali, di cui all'articolo 151, comma 1, del TUOEL, autorizzando, altresì, fino a tale data l'esercizio provvisorio.

Il comma 3 rinvia i termini per l'approvazione del rendiconto 2020 e del bilancio consolidato 2020 delle Regioni e delle Province autonome.

In particolare, il termine per l'approvazione del rendiconto 2020 in Giunta è rinviato dal 30 aprile al 30 giugno 2021, e il termine per l'approvazione del rendiconto 2020 da parte del Consiglio è rinviato dal 31 luglio al 30 settembre 2021; il termine per l'approvazione del bilancio consolidato 2020 è rinviato dal 30 settembre 2021 al 30 novembre 2021. Il rinvio dei termini di approvazione del rendiconto 2020 determina la necessità di rinviare al 30 settembre 2021 il termine previsto dall'articolo 111, comma 2-septies, del decreto-legge n. 34 del 2020, per la verifica delle effettive minori entrate delle Regioni a statuto ordinario del 2020 (comma 4).

Il comma 5 rinvia al 30 giugno 2021 i termini per l'adozione dei bilanci di esercizio dell'anno 2020 degli enti sanitari di cui alle lettere b), punto i) e c), del comma 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 118 del 2011. Conseguentemente, al comma 6, sono modificati i seguenti termini:

a) i bilanci di esercizio dell'anno 2020 degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 31 luglio 2021;

b) il bilancio consolidato dell'anno 2020 del Servizio sanitario-regionale è approvato dalla giunta regionale entro il 30 settembre 2021.

Il comma 7 differisce dal 31 marzo al 31 maggio e dal 30 maggio al 30 giugno, i termini previsti dall'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per la trasmissione della certificazione del rispetto del vincolo del pareggio delle Regioni a statuto ordinario per l'esercizio 2020.

Il comma 8 stabilisce che il termine ultimo di adozione del bilancio d'esercizio delle Camere di commercio, delle loro Unioni regionali e delle relative aziende speciali riferiti all'esercizio 2020, fissato al 30 aprile 2021, è prorogato alla data del 30 giugno 2021.

Si ricorda che l'articolo 107 del decreto-legge n. 18 del 2020 aveva differito per l'esercizio 2019 la data di approvazione del bilancio anche per le Camere di commercio al 30 giugno del 2020; l'obbligo di redazione del bilancio consuntivo entro il 30 aprile per le Camere di commercio è disposto dall'articolo 15 della legge n. 580 del 1993 e dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 2005.

Il comma 9 risulta finanziariamente neutrale in quanto di natura ordinamentale, atteso che fissa al 30 giugno 2021 il termine di cui al comma 1 dell'articolo 261 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (60 giorni) per la risposta ad eventuali rilievi in fase di istruttoria dell'ipotesi di bilancio riequilibrato per gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto finanziario.

Le disposizioni del presente articolo hanno natura ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 11-quinquies (Proroga in materia di esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica)

L'articolo dispone l'ulteriore proroga al 31 dicembre 2021 del "regime temporaneo" in materia di c.d. "Golden Power", già prorogato fino al 30 giugno 2021 dall'articolo 10-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, al fine di salvaguardare gli assetti proprietari delle società operanti in settori reputati strategici e di interesse nazionale. Tali previsioni, di natura ordinamentale, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 11-sexies (Proroga di termini in materia di patenti di guida, rendicontazione da parte di imprese ferroviarie, navi da crociera e revisione periodica dei veicoli)



La norma di cui al comma 1, che proroga il termine – decorrente dalla presentazione della domanda di esame – per sostenere la prova teorica per il conseguimento della patente di guida, in relazione alle domande presentate nel corso del 2020 e per quelle presentate dal 1° gennaio 2021 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, ha natura ordinamentale e, pertanto, non genera nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La disposizione di cui al comma 2 dispone la proroga dei termini previsti dall'articolo 214, comma 5-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, per la rendicontazione delle perdite subite dalle imprese ferroviarie imputabili all'emergenza da COVID-19 e per l'emanazione del decreto ministeriale di assegnazione delle risorse alle imprese beneficiarie in ragione di tali perdite. Al riguardo, si rappresenta che la disposizione non incide sui limiti di spesa già previsti dall'articolo 214 citato e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La disposizione di cui al comma 3 – al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla emergenza epidemiologica da COVID-19 e di garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali e la continuità dell'industria marittima italiana – prevede la proroga, fino al 31 dicembre 2021, dell'autorizzazione per le navi da crociera iscritte nel Registro delle navi adibite alla navigazione internazionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 457 del 1997, convertito, dalla legge n. 30 del 1998, all'effettuazione dei servizi di cabotaggio (trasporto marittimo di merci e passeggeri effettuato a pagamento tra porti dello stesso Stato) di cui all'articolo 224 del codice della navigazione, ordinariamente inibito alle navi iscritte nel Registro internazionale (divieto previsto dall'articolo 1, comma 5, del suddetto decreto-legge n. 457 del 1997). La norma, pertanto, ha contenuto ordinamentale e, conseguentemente, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 4 modifica il comma 4-septies dell'articolo 92 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, prevedendo, al fine di mitigare gli effetti derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché di ridurre i tempi di espletamento delle attività relative alla revisione periodica dei veicoli di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che fino al 31 dicembre 2021 gli accertamenti previsti dal medesimo articolo 80 possono essere svolti anche dagli ispettori di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 139 del 17 giugno 2017, ai quali è riconosciuto, per lo svolgimento dell'attività, un compenso, a carico esclusivo dei richiedenti la revisione, determinato secondo le modalità di cui all'articolo 19, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 870. La disposizione, pertanto, ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 11-septies (Proroga delle modalità semplificate per lo svolgimento degli esami di abilitazione degli esperti di radioprotezione e dei medici autorizzati, nonché dei consulenti del lavoro)

La disposizione, attraverso la novella dell'articolo 6, comma 8 del decreto-legge n. 183 del 2020, è volta a prorogare, fino al 31 dicembre 2021, la previsione che consente di definire con decreto del Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero della salute, l'organizzazione e le modalità di svolgimento, anche da remoto, degli esami di abilitazione per l'iscrizione negli elenchi nominativi degli esperti di radioprotezione e dei medici autorizzati, nonché dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro, analogamente a quanto già previsto per altre professioni.

La norma, pertanto, rivestendo carattere meramente ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 11-octies (Proroga della sospensione della revoca degli stanziamenti dei Fondi investimenti)

La disposizione, in relazione al protrarsi dello stato di emergenza connesso alla pandemia da COVID-19, prevede che anche con riferimento all'annualità 2021 non si applichino le procedure



di eventuale revoca degli stanziamenti, anche pluriennali, attribuiti alle amministrazioni centrali dello Stato e finalizzati a spese per investimenti con il riparto del Fondo investimenti previsto con la legge di bilancio per il 2019 e con il riparto del Fondo investimenti previsto con la legge di bilancio per il 2020.

La disposizione non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.

Art. 11-novies (Interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione)

La disposizione proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine entro il quale gli interventi rientranti, in sede di prima approvazione, nei Piani di sviluppo ai sensi dell'art. 44, comma 7, lett. b) del decreto legge n. 34/2019, devono generare obbligazioni giuridicamente vincolanti. Si tratta di interventi per i quali è stata verificata assenza di progettazione esecutiva o procedura di aggiudicazione avviata, e valutati favorevolmente dal Dipartimento per le Politiche di coesione e dall'Agenzia per la Coesione territoriale, sentite le Amministrazioni titolari delle risorse ricognite ai sensi del comma 1 del predetto art. 44 dl 34/2019.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta effetti di carattere finanziario

ART. 11-decies (Proroga di interventi finanziati dal Fondo Antonio Megalizzi)

Si finanzia il Fondo "Megalizzi" istituito dall'articolo 1, comma 379, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 di un milione di euro per l'anno 2021 al fine di garantire il servizio di trasmissione radiofonica universitaria. Per il finanziamento del suddetto fondo, per l'anno 2021, pari a un milione, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 500.000 euro e l'accantonamento relativo al Ministero dell'Università e della ricerca pari a 500 mila euro.

Articolo 11-undecies (Misure urgenti in materia di controlli radiometrici)

Il **comma 1** prevede la proroga delle attività poste in essere dall'esercente (misurazione della concentrazione di attività sui materiali presenti nel ciclo produttivo e sui residui derivanti dall'attività lavorativa stessa) di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, entro il 31 dicembre 2021 o entro dodici mesi dall'inizio della pratica.

Trattasi di disposizione di natura ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 2** proroga al 30 settembre 2021, in attesa di un apposito decreto ministeriale di regolazione della materia, il termine previsto per l'applicazione del regime transitorio per la sorveglianza radiometrica previsto dal decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (attuativo della direttiva 2013/59/Euratom), che ha introdotto una nuova disciplina per l'adozione di misure idonee ad evitare il rischio di esposizione delle persone a livelli anomali di radioattività e di contaminazione dell'ambiente. Tale disposizione non presenta profili di criticità con l'ordinamento dell'Unione, atteso che l'articolo 93, paragrafo 1, della citata direttiva impone l'obbligo per gli Stati membri di "incoraggiare" l'introduzione dei controlli radiometrici sui prodotti in metallo e la Commissione europea, allo stato, pur avendo avviato la disamina del decreto di recepimento dell'articolo 93, paragrafo 1, della direttiva, non ha mosso rilievi sulla disciplina transitoria recata dall'articolo 72 del decreto legislativo n. 101 del 2020 che già prevedeva, nella formulazione originaria, un differimento dell'entrata in vigore della disciplina di recepimento. La norma ha quindi natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 11-duodecies (Disposizioni in materia di prevenzione degli incendi nelle strutture turistico ricettive in aria aperta)



La disposizione, in quanto costituente mera riammissione in termini per i titolari delle attività interessate, cui spetta la messa in sicurezza antincendio di quelle strutture ricettive, ha natura meramente ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 11-terdecies (Accelerazione di interventi per far fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19)

La disposizione ha la finalità di estendere a tutto il 2021 le misure di semplificazione di cui all'art. 264, comma 1, lettera f), del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 che, in deroga alle procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, consentono l'avvio e la realizzazione di interventi, anche edilizi, consistenti in opere provvisorie (limitate al periodo estivo), da rimuoversi con la fine dello stato di emergenza, e necessarie per garantire il rispetto delle misure di sicurezza imposte dall'emergenza sanitaria da COVID-19.

La disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta oneri per la finanza pubblica.

Art. 11-quaterdecies (Proroghe di misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 in ambito penitenziario e in materia di interventi urgenti per gli uffici giudiziari)

Il comma 1 è volto a modificare il termine del "30 aprile 2021" previsto rispettivamente al comma 2 dell'articolo 28, al comma 1 dell'articolo 29 ed al comma 1 dell'articolo 30 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogando la vigenza delle disposizioni che in questi mesi hanno contribuito a fronteggiare l'emergenza epidemiologica in ambito penitenziario, anche in ordine al completamento della copertura vaccinale ancora assai parziale della popolazione detenuta, dovuta agli stringenti criteri adottati per ottimizzare la somministrazione delle dosi di vaccino attualmente disponibili.

Nella specie, la norma prevede, per quanto concerne la lettera a), di prorogare fino alla nuova scadenza del 31 luglio 2021 per i condannati ammessi al regime di semilibertà, la concessione di licenze della durata superiore a quella di quarantacinque giorni stabilita dal primo comma dell'articolo 52 della legge 26 luglio 1975, n. 354, anche in maniera non continuativa e prescindendo dal computo dei giorni già goduti. In ragione della previsione di cui alla lettera b), la disposizione prevede una ulteriore deroga - sino appunto al 31 luglio 2021 - dei limiti temporali nella concessione dei permessi premio di cui i detenuti più meritevoli e quelli già ammessi al beneficio del lavoro all'esterno godono ai sensi dell'articolo 30-ter della legge 354 del 1975, mentre con la lettera c) si intende prorogare il beneficio della concessione della detenzione domiciliare per un determinato numero di detenuti chiamati a scontare una pena residua non superiore a 18 mesi, per un periodo circoscritto sempre al nuovo termine del 31 luglio 2021, riproponendo il modello operativo già sperimentato in applicazione della legge 26 novembre 2010 n. 199.

Gli interventi proposti, limitando il rientro in istituto dei detenuti sottoposti al regime di semilibertà (che quindi passano la maggior parte della giornata all'esterno) e di coloro che usufruiscono di permessi premio, concedendogli tempi più allargati, sono da ritenersi misure strategiche di contenimento dei contagi ed al contempo strumenti di deflazione della popolazione carceraria, pertanto gli stessi sono privi di effetti negativi per la finanza pubblica.

Al contrario, se ne segnalano i possibili effetti positivi sia in via generale per una più efficiente e razionale gestione delle risorse e delle strutture sia come strumento di contrasto al fenomeno del sovraffollamento carcerario, sia per garantire una maggiore efficacia, nell'attuale periodo emergenziale, degli interventi messi in campo dall'amministrazione penitenziaria in ordine alle misure di prevenzione e di contrasto alla diffusione del COVID-19 nelle carceri, nelle more del completamento della campagna vaccinale per i detenuti.

Anche riguardo alla proroga del termine di cui al comma 1 dell'articolo 30 del suddetto decreto-legge n. 137 del 2020, si rappresenta che la previsione - oltre che per le ragioni sopra esposte di contribuire al deflazione della popolazione carceraria ed al rischio di contagio - non è



suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, tenuto conto che le procedure, peraltro semplificate, connesse all'adozione dei provvedimenti di detenzione domiciliare, essendo di natura istituzionale, potranno essere espletate avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo si assicura che la detenzione domiciliare è una misura già regolata dall'articolo 47-ter della legge n. 354 del 1975, che non comporta - anche per queste limitate ulteriori casistiche adottate per tempi assai limitati - costi a carico dell'amministrazione penitenziaria, in quanto la possibilità di eseguire la misura non solo presso dimore private, ma eventualmente anche in strutture pubbliche o private di cura, assistenza ed accoglienza, avviene sempre nei limiti dell'effettiva disponibilità delle suddette strutture, rientrando soprattutto fra le attività svolte dal c.d. terzo settore e dagli enti locali nell'ambito delle risorse iscritte nei rispettivi bilanci e disciplinate sulla base di convenzioni, intese e protocolli già operativi e ampiamente consolidati, con l'amministrazione penitenziaria.

Il comma 2 interviene sul comma 181 dell'art. 1 della legge 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) con il quale si prevede che, nell'ambito della programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo 2014-2020, il CIPE assegni una quota, nel limite complessivo di 30 milioni di euro, da destinare ad interventi urgenti relativi a nuove sedi per uffici giudiziari con elevati carichi di controversie pendenti, necessari per lo sviluppo delle aree connesse e per l'efficienza del sistema giudiziario.

Nello specifico, la disposizione prevede che la revoca del finanziamento non consegua al mancato affidamento dei lavori entro ventiquattro mesi dalla pubblicazione della delibera di assegnazione - in forza del testo vigente - ma "in caso di mancata indicazione di gara entro ventiquattro mesi dalla delibera di assegnazione", concedendo in tal senso uno spazio temporale opportunamente più ampio per avviare la realizzazione degli interventi.

Peraltro, per non perdere il riferimento originario anche all'affidamento dei lavori, è ribadita la rilevanza anche di quella attività ma con un differimento di quest'ultimo termine alla data del 31.12.2021.

Si fa riferimento, in particolare, alle risorse assegnate attraverso delibere CIPE per interventi o piani di intervento finanziati con le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 rappresentate nella seguente tabella:

<i>Delibere CIPE che hanno disposto l'assegnazione di risorse FSC 2014- 2020</i>	<i>Interventi o Piani di intervento finanziati con risorse FSC 2014- 2020 in materia di EDILIZIA GIUDIZIARIA</i>	<i>Assegnazione (Importo complessivo in euro)</i>
<i>Delibere CIPE 14.2.2014, n. 12 e 6.8.2015, n. 72</i>	<i>Completamento della Cittadella giudiziaria di Salerno</i>	<i>26.532.244,76</i>
<i>Delibera CIPE 28.1.2015, n. 7</i>	<i>Completamento nuovo Palazzo di Giustizia di Reggio Calabria</i>	<i>3.000.000,00</i>
<i>Delibera CIPE 23 dicembre 2015, n. 102</i>	<i>Uffici giudiziari di Lecco</i>	<i>467.755,24</i>
	<i>Totale assegnazione CIPE per edilizia giudiziaria</i>	<i>30.000.000,00</i>



La proroga contenuta nella disposizione in esame trova giustificazione anche nella circostanza per cui alcuni degli interventi di edilizia giudiziaria finanziati dal FSC 2014 – 2020 riguarda strutture ed edifici aventi rilievo storico, artistico e architettonico per i quali, a garanzia della loro tutela, è richiesto il rispetto dei vincoli e delle procedure autorizzative specifiche da parte degli enti preposti.

Dal punto di vista finanziario, trattandosi di risorse già stanziato nell'ambito della programmazione CIPE a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo 2014-2020, non si ravvisano riflessi negativi sulla finanza pubblica.

ART. 11-quinquiesdecies. (Misure urgenti per il rilancio delle infrastrutture)

La disposizione reca misure urgenti per il rilancio delle infrastrutture, modificando l'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che prevede che, ai fini della revoca dei finanziamenti per opere indifferibili, urgenti e cantierabili per il rilancio dell'economia, le condizioni di appaltabilità e di cantierabilità si realizzano quando i relativi adempimenti sono compiuti entro il 31 dicembre 2021. In particolare, si prevede per gli interventi relativi al ponte stradale di collegamento tra l'autostrada per Fiumicino e l'EUR e agli aeroporti di Firenze e Salerno, gli adempimenti previsti dal relativo decreto di finanziamento possono essere compiuti entro il 31 dicembre 2022, a condizione che gli enti titolari dei codici unici di progetto, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, trasmettano al sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, le informazioni necessarie per la verifica dell'avanzamento dei progetti.

La proroga proposta si riferisce a specifici finanziamenti già autorizzati dal citato articolo 3, del citato decreto-legge n. 133/2014 che al comma 5 detta la disciplina la copertura per i connessi oneri, pertanto la proposta non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si riportano di seguito gli elementi informativi relativi agli interventi individuati dall' articolo 11-quinquiesdecies che, in mancanza della proroga, incorrerebbero nella revoca del contributo con l'indicazione delle criticità per le quali le suddette condizioni non si sono ancora verificate e delle motivazioni che rendono necessaria la proroga.

- 1) *Realizzazione del ponte stradale di collegamento tra l'autostrada di Fiumicino e l'EUR più propriamente denominato "Ponte dei Congressi", viabilità accessoria, sistemazione delle banchine del Tevere e adeguamento del Ponte della Magliana" - PROGETTO DEFINITIVO - CUP D89G16002500001*

Con il Voto n. 59/2016 reso nell'Adunanza del 15 dicembre 2016, l'Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha reso le proprie osservazioni, raccomandazioni e prescrizioni in esito alle quali occorreva rivisitare il progetto de quo, nella attuale fase di progettazione definitiva e comunque prima di porre in essere le procedure di affidamento dei lavori.

Con Delibera n. 38 del 10 aprile 2018, sulla scorta della determinazione favorevole di conclusione del procedimento istruttorio di accertamento della compatibilità urbanistica dell'intervento comunicata dal Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio l'Abruzzo e la Sardegna e della Decisione della Giunta Capitolina di licenziare la delibera di indirizzi al Sindaco, l'Assemblea Capitolina ha approvato la variante urbanistica relativa al progetto in argomento.

Nel frattempo "Risorse per Roma" spa, su incarico di Roma Capitale, ha rielaborato il progetto definitivo su cui il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, con il voto n. 38/2018 reso nell'Adunanza del 27 luglio 2018 ha espresso il proprio parere di competenza.

Il progetto definitivo, esaminato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nell'Adunanza del 27 luglio 2018 è nella fase conclusiva della procedura di verifica ex art. 26 del d.lgs n. 50/2016, per poi essere validato dal Responsabile del Procedimento e



successivamente posto base di gara previo affidamento unitario dei lavori a contraente generale con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. La proroga del termine disposto dalla norma in esame è funzionale alla definizione del procedimento necessario a garantire la cantierabilità delle opere entro il 31 dicembre 2022.

2) **Interventi previsti per lo sviluppo dell'aeroporto di Salerno e di Firenze**

Relativamente agli interventi previsti per lo sviluppo dell'aeroporto di Salerno (CUP: I61J10000580001) il gestore ha provveduto a bandire la gara volta all' "Affidamento congiunto della progettazione esecutiva, incluso il coordinamento alla sicurezza, e dell'esecuzione dei lavori previsti per lo sviluppo dell'Aeroporto di Salerno – Fase 1 del Programma degli interventi" per la quale è stata formalizzata la proposta di aggiudicazione il 30 novembre 2020, quindi è da ritenersi soddisfatto il requisito di "appaltabilità". Si ritiene, pertanto, necessaria la previsione di una proroga del termine previsto dal decreto-legge n. 133 per consentire la "cantierabilità" e, quindi, l'inizio dei lavori dopo la conclusione dell'iter espropriativo dei terreni allo stato non ancora concluso.

Per quanto riguarda l'aeroporto di Firenze, la principale criticità per la quale le condizioni di appaltabilità non si sono ancora verificate, è da rinvenire nell'annullamento del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo n. 377 del 28/12/2017 con il quale era stata decretata la compatibilità ambientale del "Master Plan 2014-2029" dell'aeroporto "Amerigo Vespucci" di Firenze, subordinatamente al rispetto delle Condizioni ambientali descritte nel Decreto stesso. A seguito della pronuncia di annullamento, la Direzione Generale per lo sviluppo del territorio la programmazione ed i progetti internazionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto direttoriale 9974 del 16/06/2020 ha decretato la cessazione degli effetti del decreto del Direttore generale dello sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 6674 del 15 aprile 2019, con il quale è stato accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, il perfezionamento del procedimento d'Intesa Stato - Regione Toscana, relativo al Masterplan dell'Aeroporto "Amerigo Vespucci" di Firenze. In considerazione di quanto rappresentato, la proroga del termine disposto dalla norma in esame è funzionale alla definizione del procedimento necessario a garantire la cantierabilità delle opere entro il 31 dicembre 2022.

ART. 11-sexiesdecies (Proroga delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 125-ter, della legge 4 agosto 2017, n. 124)

La disposizione, che proroga al 1° gennaio 2022 il termine di cui all'articolo 1, comma 125-ter, della legge 4 agosto 2017, n. 124, concernente l'applicazione di sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi di cui ai commi 125 e 125-bis, avente natura ordinamentale, non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 11-septiesdecies (Proroga in materia di esercizio delle competenze dei giudici di pace in materia tavolare)

Si prevede il differimento delle competenze tavolari dei giudici di pace, con la modifica dell'articolo 32, comma 4, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, e la fissazione della data di entrata in vigore, della citata competenza, al 31 ottobre 2025 in luogo del 31 ottobre 2021.

La disposizione, tesa a parificare il differimento temporale alla previsione generale già in vigore per l'estensione al giudice di pace delle ulteriori competenze, è di natura prettamente ordinamentale e, pertanto, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



ART. 11-duodevicies (Disposizioni in materia di Commissari straordinari degli enti del servizio sanitario regionale)

La disposizione si limita a prorogare il termine di cui all'articolo 2, comma 5 secondo periodo, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, è prorogato al 31 ottobre 2021. Pertanto, si tratta di norma ordinamentale e, come tale, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART.12 (Misure in materia di trasporto aereo di linea di passeggeri)

La disposizione al comma 1 stabilisce che anche eventuali anticipazioni rispetto a quelle già concesse sono erogate sulla base dei medesimi criteri previsti per gli indennizzi di cui all'articolo 85 comma 5 del decreto legge 104/2020. La disposizione assume carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 2 prevede l'utilizzo, nell'anno 2021, delle somme iscritte nel conto dei residui della corrente annualità sul capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi del richiamato articolo 79, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto prevista mediante l'utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente e pertanto già considerate nelle stime tendenziali.

ART. 12-bis (Procedure selettive per l'accesso alla professione di autotrasportatore)

Si prevede che, in considerazione del ruolo essenziale svolto dal settore dell'autotrasporto durante l'emergenza epidemiologica da COVID- 19, lo svolgimento delle prove selettive di abilitazione alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori è sempre consentito.

La disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 12-ter (Voucher Taxi)

La disposizione consente agli enti locali già in esercizio provvisorio 2021 di utilizzare le risorse ad essi trasferite nel mese di dicembre 2020, in attuazione dell'articolo 200-bis del decreto legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020, e confluite in avanzo vincolato, anche in assenza di determinazione, da parte della Giunta, del risultato presunto di amministrazione, sulla base di idonea relazione documentata del dirigente competente o del responsabile finanziario, ferma restando la competenza della Giunta con riguardo alla relativa variazione di bilancio.

Al contempo, si prevede che le somme trasferite ai Comuni ai sensi dell'articolo 200-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 ed 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Detta previsione consente di rimuovere i vincoli contabili che hanno fino ad ora impedito ai Comuni di utilizzare, immediatamente, le risorse previste dall'articolo 200-bis, comma 1, del succitato DL n. 34/2020 e, pertanto, di erogare i buoni viaggio.

Dal punto di vista finanziario, la disposizione ha contenuto ordinamentale e, conseguentemente, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 13 (Sanzioni)

La disposizione, che ha natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART.13-bis (Clausola di salvaguardia)

Precisa che le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale



e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Norma di carattere ordinamentale cui non si ascrivono effetti per la finanza pubblica.

ART. 14 (Entrata in vigore)

Si prevede l'entrata in vigore

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

15/06/2021 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*

